

ADEMPIMENTI

Le bollette entrano nello spesometro

di Alessandro Bonuzzi

Le **bollette** emesse dal **Comune** nei confronti di **soggetti passivi Iva** per l'addebito dei corrispettivi relativi alle **somministrazioni** di acqua, gas, energia elettrica, eccetera, devono essere **incluse** nello spesometro.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 68/E/2018](#) di ieri.

Si ricorda che le **informazioni** da trasmettere con la “**Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**” sono relative alle:

- **fatture emesse**, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi);
- **fatture e bollette doganali ricevute e annotate** nel registro Iva acquisti, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o dei minimi;
- **note di variazione**.

Invece, **non** devono essere comunicate le informazioni contenute “in altri documenti”. In altri termini, non sussiste **nessun obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive non documentate da fattura** (come, ad esempio, tramite **scontrino o ricevuta fiscale**), qualunque ne sia l'importo.

Proprio in base a questa regola, l'istante, un **Comune** che **gestisce direttamente** il servizio idrico e provvede, trimestralmente, ad **emettere bollette**, ai sensi del **D.M. 24.10.2000**, n. 370, per l'addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, **riteneva**, nell'interpello, che le **bollette emesse non fossero da indicare nello spesometro**.

Peraltro, l'Ente **argomentava** il proprio parere affermando che con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 02.08.2013, punto 4**), erano state escluse dalla “**Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**” le **operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, tra cui figurano i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas. Sebbene **riferita** al vecchio spesometro **ante modifiche 2016**, la previsione, secondo l'istante, non poteva che restare valida anche con riguardo alla nuova “**Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**”.

L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione in commento, è del parere che per le **bollette** relative

alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dal Comune, **sussiste l'obbligo di comunicazione limitatamente a quelle emesse nei confronti di soggetti passivi Iva.**

Ciò in quanto:

- da una parte, atteso che ai sensi del **M. 24.10.2000** le bollette “**tengono luogo**” delle fatture, le due tipologie di documenti devono essere considerate assimilate. Pertanto, **le bollette sono a tutti gli effetti fatture**;
- dall'altra, occorre tener conto delle **semplificazioni** previste dall'[articolo 1-ter L. 148/2017](#) per le pubbliche Amministrazioni, di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#), le quali sono **esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali**.

Precisa, infine, l'Agenzia che non ha alcun rilievo quanto stabilito dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 2013**, a cui fa riferimento l'istante, giacché da **ritenersi superato** a seguito delle modifiche apportate all'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) dall'[articolo 4 D.L. 193/2016](#).

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)